



LA BICICLETTA NON BASTA, I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI. CASS
N. 28772/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE
- 2 L'ART. 2 D.LGS. 81/2015: UNA NORMA "RIMEDIALE"
- 3 "LA BICI È MIA" NON BASTA
- 4 CONTINUITÀ E TURNI: IL TEMPO È ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE
- 5 L'ALGORITMO COMANDA: L'ETERO-ORGANIZZAZIONE DIGITALE
- 6 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

Li abbiamo visti sfrecciare tra i semafori, carichi di zaini colorati e algoritmi invisibili. I **ciclofattorini**, o rider, non sono più figure ibride tra autonomia e subordinazione: per la **Cassazione** lo status è chiaro, **sono collaboratori etero-organizzati** e, dunque, beneficiari delle **tutele del lavoro subordinato**.-

Con la **sentenza n. 28772/2025**, la Suprema Corte ribadisce e rafforza l'orientamento già espresso in passato, confermando la decisione della **Corte d'Appello di Torino**: il rapporto tra rider e piattaforme digitali rientra pienamente nel meccanismo "rimediale" dell'**art. 2 del D.Lgs. 81/2015**.-

2 L'ART. 2 D.LGS. 81/2015: UNA NORMA "RIMEDIALE"

Secondo l'articolo 2 del decreto, **alle collaborazioni continuative, personali e organizzate dal committente** si applica la **disciplina del lavoro subordinato**, anche se il contratto resta formalmente di natura autonoma.-

Un escamotage legislativo definito "rimediale", perché **cura** una stortura: rapporti di lavoro apparentemente autonomi ma sostanzialmente dipendenti.-

3 "LA BICI È MIA" NON BASTA

L'azienda di consegne aveva tentato di difendersi sostenendo che l'uso di biciclette di proprietà dei rider fosse indice di autonomia.-

Argomento respinto con fermezza: per la Corte, **non è il mezzo di trasporto a decidere la natura del rapporto**, ma **chi ne stabilisce tempi, luoghi e modalità operative**.-

Il rider, infatti, non può delegare le consegne ad altri, e questa impossibilità conferma il carattere **esclusivamente personale** della prestazione.-

4 CONTINUITÀ E TURNI: IL TEMPO È ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE

Altro punto chiave: la **continuità** del rapporto.

Non conta solo la frequenza effettiva delle consegne, ma anche i **turni prenotati** dal lavoratore.-

La società aveva il potere di sostituire il rider o assegnare diversamente le consegne, segno evidente di una **organizzazione unilaterale**.-

Come ha rilevato la Cassazione, l'attività dei ciclofattorini non è occasionale ma **programmata e ripetuta nel tempo**, anche se con pause o intervalli.-

5 L'ALGORITMO COMANDA: L'ETERO-ORGANIZZAZIONE DIGITALE

L'aspetto più innovativo della decisione riguarda l'**etero-organizzazione algoritmica**.

Nel caso di specie, il sistema di assegnazione delle consegne era gestito da un **algoritmo aziendale** che determinava tempi, rotte e penalità.-

Il rider doveva completare ogni consegna **entro 30 minuti**, pena la perdita di priorità o l'esclusione dai turni futuri.-

Una dinamica che, per la Cassazione, equivale a un **potere direttivo e disciplinare in forma digitale** — e che quindi fa scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.-

6 CONCLUSIONI

Non è la bicicletta a rendere libero un rider, Non serve un ufficio per essere dipendenti, basta un algoritmo che ti dica dove, quando e come pedalare, che decide tutto, anche quando puoi fermarti a respirare.-

Questa decisione apre la strada a nuove rivendicazioni per migliaia di rider, che potranno invocare le tutele del lavoro subordinato.-